

CONTRATTO AZIENDALE DI PROSSIMITÀ PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DI FORMIA RIFIUTI ZERO srl

Il presente Contratto aziendale di prossimità per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato (di seguito, per brevità, definito "Contratto") è stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 138/2011 convertito in legge dalla l. n. 148/2011

Tra

Formia Rifiuti Zero srl qui rappresentata dall'Amministratore Unico (d'ora in poi FRZ)
Raphael Rossi AU FRZ

E

RSU aziendale
Treglia Antonio
De Santis Francesco
Livornese Guido

Assistita rispettivamente dalle organizzazioni territoriali
FP CGIL FRLT Armida Tondo
FIT- CISL Tiziano Filosi

di seguito denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

Premesso che

- Formia Rifiuti Zero srl è la società in house del Comune di Formia affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalla città di Formia;
- Formia Rifiuti Zero srl serve in regime di ordinanza sindacale il comune di Ventotene per il servizio di igiene urbana in attesa che lo stesso sia affidato in house;
- Il Piano Industriale della società prevede per il 2019 l'aumento a 90 persone medie occupate di cui 19 in distacco dal Comune di Formia e 71 alle dirette dipendenze della Formia Rifiuti Zero srl, da impiegare anche per i servizi estivi e festivi, oltre che una riorganizzazione dei servizi tra il 2018 e il 2020 che comporta modifiche nella tipologia degli automezzi, modifiche del servizio di raccolta con la tariffazione puntuale oltre che l'assunzione di nuovi servizi, anche di durata temporanea (quali quello di pulizia e manutenzione verde cimiteri, etc.) e nuovi territori (Comune di Ventotene, etc);

Formia Rifiuti Zero s.r.l.
Amministratore Unico
(Raphael Rossi)

FIT CISL
Tiziano Filosi

Livornese Guido

Raphael Rossi
De Santis Francesco

FP CGIL FRLT
Armida Tondo


1

- La Società è assoggettata, altresì, alla disciplina del TU in materia di Società a partecipazione Pubblica (d.lgs. 175/2016), essendo interamente controllata dal Comune di Formia, con conseguenti limitazioni nel procedere a nuove assunzioni di lavoratori subordinati e con l'esplicito divieto, sino al 1 luglio 2018, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dalle liste ANPAL;
- Che la società nel 2018 ha superato il tradizionale ricorso alle agenzie interinali per la copertura dei fabbisogni legati ai picchi di produzione stagionale e la sostituzione di ferie e malattie programmando l'uso di contratti a tempo determinato;
- Per i motivi di cui sopra l'azienda ha proceduto in data 06 ottobre 2017 ad una selezione pubblica per assumere personale a tempo determinato fino a 36 mesi per i servizi estivi, festivi e per sviluppare e ottimizzare i progetti di cui sopra;
- Nelle more, è intervenuto il decreto dignità che limita le assunzioni a tempo determinato ad un massimo di 12 mesi rispetto a quanto possibile in precedenza e a quanto previsto dal bando pubblico di cui sopra cioè 36 mesi;
- Il decreto sopra richiamato dispone, inoltre, al pari della proroga, importanti limitazioni per il rinnovo di contratti a tempo determinato che comporti una durata del contratto complessivamente superiore a 12 mesi, ora possibile solo se ricorrano specifiche ragioni giustificative introdotte dal suddetto Decreto Dignità che, attese le incertezze derivanti dal dato letterale della norma, risultano difficilmente valorizzabili e comunque largamente opinabili, potenzialmente fonte di notevole contenzioso per la Società;
- Nel mese di novembre 2019 andranno in scadenza 8 contratti a tempo determinato di durata pari a 12 mesi ed ulteriori 2 di pari durata scadranno nel mese di dicembre 2019;
- A febbraio 2020 scadrà un ulteriore contratto della durata di 12 mesi;
- Permanendo le necessità che hanno portato alla stipula dei contratti in discussione, pertanto, le parti concordano sulla necessità di adottare decisioni che consentano da un lato di non disperdere le professionalità acquisite dai lavoratori, dall'altro di rispondere alle esigenze aziendali legate al rispetto di indici di produttività e standard qualitativi del servizio tesi al miglioramento continuo;
- In quest'ottica uno strumento utile è fornito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 138/2011 convertito in legge dalla legge n. 148/2011 il quale dispone che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività; il comma 2, alla lett. c), stabilisce che tali intese possono riguardare la regolazione dei contratti a termine;

Formia Riforma Zero S.r.l.
 Amministratore Unico
 (Raffaello Rossi)




Formese G'eb



2

- L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 – come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 87/2018 – dispone che il contratto a tempo determinato non può avere una durata eccedente i ventiquattro mesi, mentre il comma 2 dispone che “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi (...) la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi”;
- La novella di cui al decreto legge n. 87/2018 sopra riportata rischia di pregiudicare le strategie occupazionali in corso di attuazione da parte di FRZ come rispondenti alle sue attuali esigenze organizzative;
- Nello specifico, con riferimento al personale addetto ai servizi di raccolta, si evidenzia come la durata pluriennale dei relativi contratti a tempo determinato si configuri quale giusta misura temporale per soddisfare le esigenze lavorative della raccolta, tanto più se tali esigenze sono destinate a protrarsi nel tempo quanto meno all'assetto definitivo delle modalità di svolgimento del servizio;
- Si rende pertanto necessario operare una deroga alla normativa in vigore e al CCNL che consenta il mantenimento del livello occupazionale e un progressivo consolidamento dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato con l'obiettivo di non pregiudicare l'attuale situazione occupazionale e incrementare il livello di professionalità e il senso di appartenenza aziendale;
- Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, del decreto legge n. 138/2011 convertito in legge dalla legge n. 148/2011, il presente Contratto è giustificato al fine di incrementare l'occupazione o, quanto meno, di scongiurare il suo decremento anche alla luce delle direttive comunali in materia di personale e contenimento della spesa. Il presente Contratto è stipulato nel pieno rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie (anche con riferimento a quanto previsto dalla clausola 5, comma 1 lettera b) dell'accordo quadro CES-CEEP-UNICE del 18 marzo 1999) e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, e pertanto le specifiche intese di seguito riportate operano legittimamente in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano il contratto a tempo determinato.

Tutto ciò premesso le Parti prendono atto delle premesse al presente verbale di accordo - che diventano parte integrante e sostanziale dello stesso - nonché della prospettiva occupazionale e di stabilizzazione rappresentata da FRZ e convengono e stipulano quanto segue:

Validità

Rivormese

De Luca

3

Formia Riforma Zero S.r.l.
 Amministratore Unico
 (Raphael Rossi)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Gli istituti disciplinati nel presente accordo sono da intendersi introdotti in via sperimentale e temporanea a decorrere dalla data odierna e sino al 31.12.2022.

Il rinnovo di quest'accordo potrà avvenire esclusivamente attraverso formale sottoscrizione.

Ambito di applicazione

In applicazione dell'articolo 8, comma 2, lett. c), del decreto legge n. 138/2011 convertito in legge dalla legge n. 148/2011 il quale stabilisce che le intese raggiunte a livello aziendale possono riguardare la regolazione dei contratti a termine, nonché i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla data della sua stipulazione, il presente Contratto si applica ai contratti a tempo determinato del personale di FRZ.

Durata dei contratti a tempo determinato

Con il presente Contratto, le parti convengono di derogare alla normativa vigente in materia di contratti a tempo determinato stabilendo che:

relativamente al personale assunto da FRZ come individuato al punto che precede la durata massima di tali contratti non può superare i 36 mesi, sia con riferimento al primo e unico contratto (comprensivo di proroghe) sia con riferimento alla successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro;

Stop and go

Le Parti convengono altresì di derogare a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 come modificato dal decreto legge n. 87/2018, stabilendo quanto segue:

- a) viene meno l'obbligo di qualsivoglia interruzione fra contratti successivi a tempo determinato applicati al personale la cui riassunzione a termine avvenga per ragioni di carattere sostitutivo di personale con diritto alla conservazione del posto (es: maternità, ferie e malattia);
- b) viene permessa una riduzione dei periodi previsti dal suddetto comma 3 per la riassunzione a termine: a 3 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata fino a 12 mesi e a 5 giorni di calendario per la riassunzione a termine dopo la scadenza di un precedente contratto di durata superiore a 12 mesi.

Le Parti, durante la validità del presente accordo, si danno atto che in deroga alle disposizioni di cui al decreto legge n. 87/2018 e a quanto indicato all'articolo 11 del CCNL —, per il ricorso al contratto a tempo determinato, non è richiesta alcuna specificazione di causale. La motivazione di detta scelta risiede nel fatto di mantenere e migliorare gli assetti occupazionali che potrebbero essere pregiudicati in assenza di detta opportunità e favorire, altresì, il livello di qualità dei servizi raggiunta dall'azienda.

R. N. M. S. S. S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

④

Formia Rifiuti Zero S.r.l.
Amministratore Unico
(Raphael Rossi)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Stabilizzazione

A fronte delle deroghe alla normativa e al CCNL concordate tra le parti, FRZ si impegna alla crescita delle posizioni a tempo indeterminato in funzione di:

- un aumento delle posizioni a tempo indeterminato pari al 5% in più rispetto al numero dei lavoratori attualmente impiegati;
- piena sostituzione del turn over aziendale.

Entrambe le necessità di cui sopra saranno assicurate attingendo dalle selezioni pubbliche svolte da FRZ per posizioni a tempo determinato stabilizzando il personale secondo quanto consentito dalla disciplina legale vigente per le società "in house" dando priorità alle prime procedura di selezione del personale (livello 1 e livello 2) concluse il 28/02/2018. Questa scelta consente di intervenire in modo migliorativo sulla qualità dei contratti in essere con un progressivo passaggio dai contratti di lavoro a tempo determinato ai contratti a tempo indeterminato. Ad esaurimento delle graduatorie derivanti dalle procedure concluse nel 2018, ove ci fosse la necessità di assumere nuovo personale, si attingerà dalle graduatorie derivanti dalle procedure conclusesi nel 2019.

Impegni delle Parti

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che in caso di novità normative in materia di durata dei contratti a tempo determinato, emergenti a seguito della data di stipulazione del presente Contratto, le Parti stesse si incontreranno per valutare eventuali modifiche o integrazioni da apportare al Contratto o il suo scioglimento.

Le parti si impegnano a incontri periodici semestrali a far data da dicembre 2019 durante i quali FRZ presenterà alla RSU il prospetto degli organici a tempo indeterminato e determinato oltre al consuntivo delle eventuali stabilizzazioni fatte.

Si ribadisce che con la sottoscrizione del presente verbale le parti hanno inteso definire modalità che possano consentire una deroga alle norme sui contratti a tempo determinato nell'ambito di quanto previsto l'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 - come modificato dall'articolo 1, comma 1, e 2, del decreto legge n. 87/2018 nonché in applicazione di quanto previsto dell'articolo 8, comma 2 bis, del decreto legge n. 138/2011 convertito in legge dalla legge n. 148/2011 e infine delle disposizioni di cui all'art.11 del CCNI dei servizi ambientali-FISE Assoambiente. La finalità del presente accordo, nel rispetto della normativa sopra richiamata, è quella di assicurare il mantenimento del livello occupazionale, anzi di favorirne l'incremento con una maggiore flessibilità di gestione dei contratti a termine, altrimenti pregiudicato dalla prossima scadenza di alcuni contratti; un progressivo consolidamento dei rapporti di lavoro da tempo determinato a

Rivormese Guido

FRZ
D. De Santis

5

Formia Riforma Zero
Amministratore Unico

tempo indeterminato con l'obiettivo di migliorare la qualità dei contratti in essere e al contempo incrementare il livello di professionalità e il senso di appartenenza aziendale.

Formia, 10 ottobre 2019

Raphael Rossi AU FRZ

Raphael Rossi

RSU aziendale

Treglia Antonio

Antonio Treglia

De Santis Francesco

Francesco De Santis

Livornese Guido

Guido Livornese

Assistita rispettivamente dalle organizzazioni territoriali

FP CGIL FRLT Armida Tondo

Armida Tondo

FTT- CISL Tiziano Filosi

Tiziano Filosi